

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2347

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GOMBI, ROSSANDA BANFI ROSSANA, PAJETTA, NATTA,
SANDRI, SERONI, LOPERFIDO, PICCIOTTO**

Presentata il 15 maggio 1965

Istituzione in Cremona dell'Ente Autonomo Antonio Stradivari

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'importanza ed il valore delle tradizioni dell'Italia nel campo della liuteria e dell'arte del violino non hanno bisogno di illustrazioni tanto esse sono riconosciute in tutto il mondo. Basterebbero i nomi di Antonio Stradivari, dei Guarneri, degli Amati, di Candagnini (e si citano solo i maggiori) a dare all'Italia un posto di preminenza nell'arte del violino. A questi artisti (perché di artisti e non di artigiani bisogna parlare) va anche una parte del merito delle grandi altezze che la scuola italiana dei violinisti (da Corelli a Vivaldi, da Locatelli a Paganini, da Bomporti ad Albini) ha saputo raggiungere.

Si tratta di opere di immenso valore culturale, di tradizioni gloriose che è giusto e doveroso conservare e far conoscere anche al fine di mettere in luce e di valorizzare ciò che in questo campo ancora in Italia si fa, con ottimi risultati.

Ci sembra quanto mai opportuna, pertanto, l'istituzione di un Ente autonomo che nel nome del grande Antonio Stradivari assolva all'alto compito della valorizzazione e della diffusione del patrimonio culturale e artistico liuteristico, logico, ci è parso che tale Ente abbia sede in Cremona.

L'attività dell'Ente autonomo trova nel nostro progetto di legge i suoi centri informatori: nell'organizzazione di una Mostra, di un Convegno, di un concorso di esecuzione musicale con periodicità biennale.

Onorevoli Colleghi, ci sia consentito illustrare i motivi che ci hanno spinti ad articolare l'attività dell'Ente in questo modo.

Il valore e il significato di una periodica Mostra di liuteria intitolata ad Antonio Stradivari e del relativo Convegno che ad essa si accompagnerà di volta in volta, non trovano giustificazione soltanto nella tradizione artistica della città di Cremona, legata al nome del sommo liutaio, ma soprattutto nella funzione culturale cui potranno assolvere nella vita musicale nazionale. Non si tratta infatti unicamente di valorizzare il patrimonio della tradizione liuteristica cremonese, ma di assumerlo piuttosto come punto di riferimento, sia per stabilire uno scambio di informazioni su quanto oggi si produce in campo liuteristico anche a livello internazionale, sia per promuovere a questo stesso livello possibili sviluppi di nuove iniziative. È appunto in questa prospettiva che alla Mostra si è pensato di affiancare un Convegno che ne integri gli scopi.

Il Convegno si svolgerà sulla base di comunicazioni riguardanti gli argomenti di volta in volta trattati dalla Mostra. Si ritiene dunque opportuno di articolare la Mostra, nell'ordine degli scopi che si prefigge, in tre sezioni che consentano un'ampia esposizione del patrimonio liuteristico e degli studi che lo riguardano sia per quanto riguarda il passato che il presente. Così infatti, accanto ad una sezione riservata alla liuteria ad arco

moderna, se ne avrà una seconda di carattere storico-monografico dedicata ad una grande figura di liutaio e ad una particolare scuola di liuteria del passato.

Di speciale interesse potrà essere l'istituzione di una terza sezione dedicata ai moderni costruttori di strumenti di vario genere su modello antico, dal clavicembalo all'organo portativo, alla viella, allo strumento a fiato, la cui attività è oggi particolarmente interessante in relazione al forte sviluppo delle esecuzioni a carattere filologico; attività che ancora non ha trovato adeguati coordinamenti e confronti a livello internazionale.

Mostra e Convegno si propongono innanzitutto di provocare, accanto ai fini culturali, e scientifici, l'interesse di un vasto pubblico sopra un'attività oggi come ieri fondamentale per la vita musicale, ma attualmente priva di risonanza se non negli ambienti specializzati.

D'altra parte l'iniziativa potrebbe avere esiti tanto più validi in quanto data la sua stabilità, potrà anche dar vita ad una istituzione coordinatrice degli istituti museografici italiani e stranieri che nel tempo stesso potrebbe altresì divenire un organo permanente qualificato all'indagine per il censimento dei patrimoni strumentari dispersi presso privati.

Si tenga infatti presente, tra l'altro, che in Italia non esiste, come invece per altri patrimoni artistici, alcuna tutela e salvaguardia per quanto concerne lo strumento musicale antico, spesso di grande valore artistico, che può essere liberamente ceduto all'estero o addirittura smembrato o distrutto.

A fianco, e contemporaneamente alla Mostra, potrà aver luogo un Concorso d'esecuzione musicale articolato in due principali sezioni: strumenti ad arco e strumenti antichi. Nello spirito di una tradizione liuteristica intesa a ricercare una sempre maggiore rispondenza dello strumento ad arco alle esigenze tecniche ed espressive dei linguaggi musicali e degli utili storici, nonché alle condizioni sociali d'ascolto, il Concorso per strumenti ad arco può aspirare ad assolvere una funzione originale, distinguendosi da ogni altro concorso del genere, col far riferimento ad un repertorio musicale — dalle origini fino ai contemporanei con particolare riguar-

do a questi ultimi — che serva a scoprire l'intelligenza interpretativa e la competenza stilistica, oltre che la preparazione tecnica degli strumentisti. Si propone la suddivisione di questa sezione in due settori: solisti e complessi.

Molto interessante per la novità della cosa, e tale da costituire un elemento di richiamo internazionale, è il concorso per strumenti antichi. I complessi specializzati nell'esecuzione di musiche antiche su strumenti originali, come s'è accennato sopra, sono in questi ultimi anni enormemente aumentati di numero. Un concorso atto a selezionare i migliori esecutori di musiche la cui tradizione interpretativa è ormai andata perduta, verrebbe quanto mai opportuno e chiarificante.

Con l'articolo 2 della presente proposta di legge si istituisce in Cremona l'Ente autonomo « A. Stradivari » dotato di personalità di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'Ente, dice l'articolo 2, ha per fine la valorizzazione del patrimonio liuteristico italiano e prenderà, ai sensi dell'articolo 3, quelle iniziative più sopra illustrate.

Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, indicano gli organi dell'Ente, la loro composizione, la loro nomina, la loro durata ed i loro poteri. Essi sono: il Presidente (il sindaco di Cremona di diritto), il Consiglio di amministrazione, il Comitato artistico, il Collegio dei revisori, il direttore artistico.

L'articolo 9 prevede le fonti finanziarie dell'Ente. L'articolo 10 estende all'Ente autonomo « A. Stradivari » le facilitazioni, doganali e ferroviarie, previste per le mostre e l'articolo 11 esonera l'Ente, come già accade per esempio, per la biennale di Venezia dagli obblighi di cui all'articolo 6 della legge 2 aprile 1959, n. 328.

L'articolo 12 prevede l'emanazione di uno statuto contenente le norme per il funzionamento dell'Ente e di un regolamento riguardante lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore e dell'alto personale, mentre l'articolo 8 disciplina il finanziamento.

Questa, onorevoli colleghi, è la proposta che noi sottoponiamo alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito, con sede a Cremona, un Ente autonomo denominato « Antonio Stradivari » avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 2.

L'Ente autonomo « A. Stradivari » ha per fine la valorizzazione del patrimonio, liuteristico italiano e potrà prendere a questo scopo i provvedimenti e le iniziative necessarie.

ART. 3.

In particolare da parte dell'Ente autonomo « Antonio Stradivari » sarà provveduto con periodicità biennale:

a) all'organizzazione e alla gestione di una mostra internazionale di liuteria dedicata agli strumenti ad arco antichi e moderni, alle opere sulla liuteria e ad ogni altra cosa che serva alla conoscenza del patrimonio liuteristico, degli studi che lo riguardano, dei grandi liutai del passato, nonché dei moderni costruttori di strumenti su modello antico;

b) all'organizzazione di un convegno internazionale sui problemi della liuteria;

c) a bandire un concorso per esecutori di strumenti ad arco; per complessi cameristici ad arco; per complessi di strumenti antichi.

ART. 4.

Organi dell'Ente autonomo « Antonio Stradivari » sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato artistico;
- d) il Direttore artistico;
- e) il Collegio dei revisori.

ART. 5.

Il Consiglio di Amministrazione è composto nel modo seguente:

- Il Sindaco di Cremona, Presidente;
- due membri del Consiglio comunale di Cremona di cui uno della minoranza;
- il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Cremona;

— due membri del Consiglio provinciale di Cremona di cui uno della minoranza;
— il Presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Cremona;
— un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
— un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
— il Direttore della scuola di paleografia musicale di Cremona con voto consultivo;
— il Direttore del museo Stradivari di Cremona, con voto consultivo.

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione dura in circa 3 anni e i membri non di diritto possono essere confermati. Esso decide di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, predispone e approva i bilanci.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

ART. 7.

Il Comitato artistico è composto da cinque specialisti di chiara fama nominati dal consiglio di Amministrazione. Esso indica tra i suoi componenti un direttore artistico con il quale collabora nella direzione dell'attività artistica dell'Ente.

ART. 8.

Il Direttore artistico imposta l'attività dell'Ente. Esso è nominato dal Consiglio di amministrazione e dura in carica due anni.

ART. 9.

Il Collegio dei revisori dei conti, nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione è composto di tre membri di cui uno designato dal Ministro del tesoro, uno dal Consiglio comunale di Cremona e uno dall'Associazione nazionale sindacale dei musicisti.

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

ART. 10.

L'Ente provvede ai suoi fini:

a) con i contributi fissi dello Stato, del comune e della provincia di Cremona ed eventualmente di altri Enti pubblici;

b) con i proventi di gestione dell'Ente stesso;

c) con oblazioni, donazioni, eredità, lasciati ad ogni altra forma di sovvenzione da parte di enti pubblici o di privati.

ART. 11.

L'Ente è ammesso a usufruire, senza che occorran speciali autorizzazioni, delle facilitazioni doganali e ferroviarie previste dal regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473.

ART. 12.

Non è applicabile alla mostra internazionale di cui all'articolo 3 della presente legge, l'articolo 6 della legge 2 aprile 1959, n. 328.

ART. 13.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio di amministrazione predisporrà uno schema di regolamento contenente le norme per il funzionamento dell'Ente autonomo nonché lo stato giuridico e il trattamento economico del Direttore e dell'altro personale.

ART. 14.

Per il funzionamento dell'Istituto è concesso un contributo annuo di lire 50.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1966 da iscrivero nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.